

CASSAZIONE

Autocertificazioni Un freno nel processo tributario

Trovato a pag. 27

La Cassazione si è espressa sulla valenza dei mezzi di prova nel processo tributario

Mezzi probatori, uso limitato

L'autocertificazione non è valida per determinati fatti

DI SERGIO TROVATO

Uso limitato dei mezzi di prova nel processo tributario. L'autocertificazione, infatti, è un documento che non può essere prodotto per provare determinati fatti. Il suo potere certificativo e probatorio assume valenza in alcune procedure amministrative, ma è privo di efficacia in sede giurisdizionale. L'ammissione dell'autocertificazione trova un ostacolo nel divieto di giuramento e di prova testimoniale. Non si può eludere questo divieto con un atto che viene formato fuori dal processo. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l'ordinanza 20952 del 6 agosto 2019.

Per la Cassazione, il giudice d'appello ha fatto buon governo dei principi processuali, non attribuendo alcuna valenza probatoria all'autocertificazione e «riconoscendole tutt'al più mero valore indiziario privo dei requisiti di gravità e precisione idonei

a suffragare l'opposizione dei contribuenti». La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per i giudici di legittimità, «ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale». Nel contenzioso tributario, la valenza probatoria dell'autocertificazione «trova ostacolo invalicabile nella previsione del dlgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4». Il suo deposito in giudizio finirebbe per eludere il divieto di giuramento e prova testimoniale. Qualora fosse ammessa l'autocertificazione, secondo la Cassazione, si darebbe ingresso a un mezzo di prova, «non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo». In effetti il citato articolo 7, a differenza di altri processi (civile, penale), non ammette come mezzi di prova il giuramento e la prova testimoniale. Non essendo possibile fare ricorso alla prova per testi,



La Corte di cassazione

è evidente che non è consentito neppure introdurre surrrettizamente dichiarazioni e testimonianze, provenienti dalla parte interessata o da terzi, finalizzate ad aggirare il divieto. Autocertificazioni e dichiarazioni di terzi possono essere liberamente valutate dal giudice. Va ricordato che nel processo tributario i documenti possono essere pre-

sentati fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza, sia in primo grado che in appello, nonostante in quest'ultimo giudizio viga il divieto di nuove prove. E in un processo essenzialmente documentale, spesso il documento si traduce in una prova. In appello, invece, possono essere presentati nuovi documenti, anche se il ricorrente non li

ha prodotti nel giudizio di primo grado. In questo senso si è espressa la Cassazione con l'ordinanza 31287/2018, la quale ha precisato che in materia di produzione documentale in appello, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima.

Dunque, non trova applicazione l'articolo 345 del codice di procedura civile, che impedisce la produzione di documenti nuovi in appello. Ne consegue che, nell'appello tributario non sono ammesse nuove domande e nuove prove, ma possono essere presentati nuovi documenti, anche se gli stessi erano nella disponibilità del ricorrente già in primo grado.

© Riproduzione riservata

IO ONLINE
I testi sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

